

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 669

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(FIORI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai
servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre
1992

INDICE

| | | |
|--------------------------------|------|----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |
| Testo dell'Accordo | » | 5 |
| Traduzione non ufficiale | » | 41 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sui servizi aerei stipulato tra il nostro Paese e l'Albania nasce dal bisogno di disciplinare un ingente traffico passeggeri e commerciale che si è venuto a creare dal 1991 a seguito del mutato regime albanese.

L'aspetto operativo più saliente dell'Accordo in parola è contenuto nell'annesso, che prevede piena libertà operativa a favore dei vettori designati da ciascuna parte contraente. Si tratta del solo accordo aeronautico stipulato dal nostro Paese con simili caratteristiche, che si traducono nell'assenza di qualsivoglia limitazione, sia di frequenze sia di capacità, al traffico di linea.

La parte dispositiva dell'Accordo si limita, sostanzialmente, a riprodurre le disposizioni della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile.

Particolare rilievo rivestono gli articoli che:

prevedono l'esenzione fiscale e doganale per i beni che giungono nel territorio dell'altra parte contraente e che sono necessari allo svolgimento del collegamento aereo (articolo 6);

fissano le norme da seguire per la definizione delle «tariffe» e prevedono che

le stesse vadano approvate dalle competenti autorità nazionali (articolo 8);

prevedono il libero «trasferimento degli utili» che derivano dall'esercizio delle attività commerciali connesse alla vendita di biglietti (articolo 13);

prevedono su base di reciprocità il diritto di mantenere sul proprio territorio personale tecnico e amministrativo della compagnia aerea dello Stato ospitato con regime di ingresso agevolato;

perseguono la sicurezza della navigazione con le garanzie canoniche e le consultazioni periodiche fra le parti;

dettano il regime di regolamentazione delle controversie per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo, privilegiando la via diplomatica o, in caso di fallimento, prevedendo il ricorso alla procedura arbitrale.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ALBANIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

CONCERNING AIR SERVICES

The Government of Albania and the Government of the Italian Republic

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened
for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air
services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

- b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Republic of Italy, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of Republic of Albania and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) the term "designated airlines" means the airlines which have been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.
- d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- e) the terms "air service", "international air service", "airlines" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule thereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airlines designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:
 - a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
 - c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant to the designated airlines the appropriate operating authorization.
3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airlines designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When an airline of each Contracting Party has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:
 - a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;
 - b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;
 - c) in case that the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall have the right by written notification to the other Contracting Party to withdraw the designation of such airline which specified in article 5 pont 1 and 2 and to designate another one.

ARTICLE 6Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:
 - a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.
4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the peculiar formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
2. The agreed services provided by the designated airlines of each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.
3. The designated airlines of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty (60) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

1. For the purpose of this article of the following paragraphs, the terms "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph 2 of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.
4. The tariffs shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 4 of this Article, this tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4, the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.
6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5 of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 4 of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 6 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 15 of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airlines.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

- a) In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.
- b) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
- c) The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971.

- d) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, so far as they are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

- e) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favorably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

f) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

g) When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rights of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs d) or e) of this article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to meet the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airlines of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.
2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.
3. Each Contracting Party shall ensure the designated airlines of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days from the date of application. To aforesaid transfers shall be applied the rate

of exchange in force at the date of sale.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airlines of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2. and 3. of this article.

5. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical

Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17**Provision of Statistics**

The aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation through diplomatic channels. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 20


Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Tirana on 18.12.1992 in duplicate in english language.

For the Government of
Republic of Italy



For the Government of
the Republic of Albania



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNEX

- A. The airlines designated by the Government of the Republic of Albania shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter, without any limitation of capacity and with any kind of aircraft:

| <u>Point of departure</u> | <u>Points of arrival</u> |
|---------------------------|--------------------------|
| Points in Albania | Point in Italy |
| All points | All points |

- B. The airlines designated by the Government of the Republic of Italy shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter, without any limitation of capacity and with any kind of aircraft:

| <u>Point of departure</u> | <u>Points of arrival</u> |
|---------------------------|--------------------------|
| Points in Italy | Point in Albania |
| All points | All points |

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELL'ALBANIA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo dell'Albania ed il Governo della Repubblica
Italiana,

di seguito denominati nel presente Accordo "Parti contraenti",

essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile
Internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 Dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i
servizi aerei tra i due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi
per copia conforme



A. Colonna

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo se il contesto richieda diversamente:

a) con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il sette Dicembre 1944, che include ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94(a) di tale Convenzione nella misura in cui tali Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti;

b) con il termine "Autorità aeronautiche" s'intende: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona od ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce ; nel caso della Repubblica di Albania, qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce;

c) con il termine "compagnie aeree designate" s'intendono le compagnie aeree che sono state designate ed autorizzate in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo.

d) Il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli all'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo" " servizio aereo internazionale" "compagnie aeree" e "sosta a fini non di traffico" hanno i significati che sono rispettivamente attribuiti loro nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire e di operare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella di Rotta (di seguito denominati "i servizi concordati" e "le rotte specificate").

2. Le linee aeree designate da ciascuna parte Contraente usufruiranno dei seguenti privilegi:

a) volare senza compiere atterraggi attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per fini non di traffico;

c) mentre sono operative sulle rotte specificate, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta allo scopo di imbarcare e di far scendere passeggeri, carichi e corrispondenza postale provenienti da altri punti in tal modo specificati o destinati ad essi.

3. Nulla nel paragrafo 2 del presente Articolo sarà inteso a conferire alle compagnie aeree designate di una Parte contraente il privilegio di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, carichi e corrispondenza postale dietro retribuzione o a noleggio, e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 4

Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente le compagnie aeree al fine di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nel ricevere tale designazione, l'altra Parte contraente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concederà senza indugio alle compagnie aeree designate le autorizzazioni di esercizio appropriate.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, le opportune assicurazioni volte a comprovare il possesso dei requisiti idonei a soddisfare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in tutti i casi in cui tale Parte contraente non è soddisfatta del fatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartengano effettivamente alla Parte contraente che designa la compagnia aerea, o a cittadini di detta Parte.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente è stata in tal modo designata ed autorizzata, può iniziare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati a condizione che le compagnie aeree si conformino alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Articolo 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti in qualunque dei seguenti casi:

a) in qualunque caso in cui non ritenga che che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartengano alla Parte contraente che designa le compagnie aeree o ai suoi concittadini;

b) qualora tali compagnie aeree manchino di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti;

c) qualora le compagnie aeree non siano gestite in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. Salvo i casi in cui la revoca immediata, la sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.

3. Ciascuna Parte contraente avrà diritto, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, di ritirare la designazione di tale compagnia aerea specificata all'Articolo 5 punti 1 e 2 e di designarne un'altra.

Articolo 6

Esenzione da dazi doganali ed altre imposte

1. Gli aerei impiegati sulle linee aeree internazionali dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente, nonché il loro equipaggiamento regolare, parti di ricambio compresi motori, approvvigionamenti di combustibile e di lubrificanti e scorte aeree (compresi alimentari, bevande e tabacchi) che sono a bordo di tale aereo, saranno esentati dall'altra Parte contraente da tutti i tipi di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che tale equipaggiamento regolare ed ogni altro articolo rimangano a bordo dell'aereo.

2. E' altresì prevista un'esenzione dagli stessi dazi, oneri e spese, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi forniti, per:

a) combustibile, lubrificanti, scorte e parti di ricambio, compresi il motore ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato introdotto nel territorio di una Parte contraente con l'aereo della linea aerea designata dell'altra Parte contraente ed esclusivamente intesi per essere utilizzati dagli aerei di dette linee aeree;

b) combustibile, lubrificanti, scorte, parti di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato, imbarcato nel territorio di ciascuna Parte contraente dall'aereo delle linee aeree designate di una Parte contraente, nell'esercitare i servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorità competenti di tale altra Parte contraente ed intesi unicamente per uso e consumo durante il volo.

3. I materiali che beneficiano di esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui nei paragrafi precedenti, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, salvo che sia concesso il loro trasferimento ad altre linee aeree internazionali, o che sia autorizzata la loro importazione permanente, in conformità con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e possono essere soggette a rispettare i particolari adempimenti previsti in tale territorio, compresi i controlli doganali.

Articolo 7

Principi che disciplinano la gestione dei servizi concordati

1. Nel gestire i servizi convenuti, le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente dovranno tener conto degli interessi delle compagnie aeree designate dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o parte delle stesse rotte.

2. I servizi convenuti forniti dalle linee aeree designate di ciascuna Parte contraente avranno uno stretto rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specifiche ed avranno come obiettivo primario la disponibilità in base ad un fattore di carico ragionevole, di una capacità adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, carichi e corrispondenza postale tra i territori delle Parti contraenti.

3. Le compagnie aeree designate di una Parte contraente sottoporranno all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente le tabelle di volo che comprendono informazioni sul tipo di aereo utilizzato, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

Articolo 8

1. Ai fini dei seguenti paragrafi del presente articolo, il termine "tariffa" indica i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto dei passeggeri e dei carichi e le condizioni in base alle quali tali prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia e di altra natura ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni per il trasporto della corrispondenza postale.

2. Le tariffe che saranno applicate da una compagnia aerea di una Parte contraente per il trasporto nel territorio dell'altra Parte contraente o in provenienza da detta Parte, saranno stabilite a livelli ragionevoli tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti compreso il costo di gestione, profitti ragionevoli e le tariffe delle altre compagnie aeree.

3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni tra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente.

4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista della loro introduzione. In casi speciali questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette Autorità.

5. La presente approvazione può essere concessa espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione di cui sopra sia ridotto, come previsto dal paragrafo 4, le Autorità aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale l'eventuale disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni).

6. Se una tariffa non può essere concordata conformemente con il paragrafo (3) del presente Articolo o se, durante il periodo applicabile in conformità con il paragrafo 5 del presente Articolo, un'autorità aeronautica darà all'altra Autorità aeronautica notifica della sua disapprovazione di una tariffa concordata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, dopo consultazioni con le Autorità aeronautiche di qualunque altro Stato il cui parere ritengano utile, faranno ogni sforzo per stabilire la tariffa di comune accordo.

7. Se le Autorità aeronautiche non riescono a concordare nessuna tariffa loro presentata in base al paragrafo 4 del presente Articolo, o a determinare nessuna tariffa in base al paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia sarà risolta in conformità con le disposizioni dell'articolo 15 del presente Accordo.

8. Una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore fino a quando una nuova tariffa non sia stata stabilita.

Articolo 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione ed al soggiorno sul suo territorio, ed alla partenza dal suo territorio, di aerei impegnati nella navigazione aerea internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di tali aerei mentre sono nel suo territorio, saranno applicati agli aerei delle linee aeree designate dall'altra Parte contraente e dovranno essere osservati da tali aerei al loro ingresso nel territorio della prima Parte contraente, alla loro partenza da tale territorio e mentre si trovano su tale territorio.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione, al soggiorno sul loro territorio ed alla partenza da tale territorio di passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale degli aerei, compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane ed alla quarantena, dovranno essere osservate da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale della linea aerea dell'altra parte contraente al loro ingresso o alla loro partenza dal territorio della prima Parte contraente o mentre si trovano su di esso.

Articolo 10

Riconoscimento di licenze e di certificati

1. I certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Articolo 11

Rappresentanza della compagnia aerea

1. Ciascuna Parte contraente concederà alle compagnie aeree designate dell'altra parte contraente, su una base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra o di entrambe le Parti contraenti nella misura necessaria ai fini delle esigenze delle linee aeree designate.

2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente sarà consentito con riserva dell'autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il suddetto personale sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura in cui siano leggi, regolamenti e direttive amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di quel personale, istituito mediante accordo tra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti contraenti.

5. Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e personale.

Articolo 12

Sicurezza dell'aviazione

a) In conformità con i loro diritti ed i loro doveri in base al diritto internazionale, le Parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo di proteggere nei loro reciproci rapporti la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegale è parte integrante di questo Accordo.

b) Le Parti contraenti si forniranno su richiesta tutta l'assistenza reciprocamente necessaria per impedire atti di cattura illegale di aerei civili e di altri atti illegali contro la sicurezza di tali aerei, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione aerea, ed ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

c) Le Parti contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sui reati ed alcuni altri atti commessi a bordo di aerei, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione della cattura illegale di aerei, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la soppressione di atti illegali contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo per la soppressione di atti illegali di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e complementare alla Convenzione per la Soppressione di Atti illegali contro la sicurezza dell'Aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

d) Le Parti contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiranno in conformità con i criteri di sicurezza dell'aviazione, e, nella misura in cui le applicano, con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione per l'Aviazione civile Internazionale, e formulate in quanto Annesso alla Convenzione, ed esigeranno che gli esercenti di aerei registrati presso di loro, che hanno la loro principale sede di affari o residenza permanente nel loro territorio nonché i gestori di aeroporti nel loro territorio, agiscano in conformità con tali disposizioni di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo il riferimento ai criteri di sicurezza dell'aviazione include qualunque differenza notificata dalla Parte contraente interessata. Ciascuna parte contraente fornirà in anticipo informazioni all'altra Parte contraente riguardo al suo intento di notificare qualunque differenza relativa a tali criteri.

e) Ciascuna Parte contraente conviene che a tali esercenti di aerei possa essere richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza dell'aviazione previste dall'altra Parte contraente per l'ingresso nel territorio di tale altra parte contraente, la partenza da tale territorio o durante il soggiorno in detto territorio. Ciascuna Parte contraente adotterà ogni ragionevole misura nel suo territorio per proteggere gli aerei ed ispezionare passeggeri, equipaggi, articoli portatili, bagaglio, carichi e scorte, anteriormente e durante l'imbarco e le operazioni di carico. Ciascuna Parte contraente, inoltre, esaminerà favorevolmente, in vista di prendere provvedimenti, qualunque richiesta proveniente dall'altra Parte contraente, di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte ad una particolare minaccia.

f) Quando avvenga un incidente, o una minaccia d'incidente di cattura illegale di un aereo, o altri atti illegali contro la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, degli aeroporti e di strutture di navigazione aerea, le Parti contraenti si assisteranno reciprocamente, facilitando le comunicazioni ed adottando altre misure appropriate volte a porre fine in maniera rapida e sicura a tale incidente o minaccia di incidente.

g) Quando una Parte contraente ha ragionevoli motivi di ritenere che vi è inosservanza dell'altra Parte contraente delle disposizioni di sicurezza aerea del presente Articolo, la prima Parte contraente può richiedere una consultazione immediata con l'altra Parte contraente. Se entro quindici (15 giorni) dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazione non si riuscirà a raggiungere un accordo soddisfacente, ciò costituirà motivo per sospendere o limitare i diritti di entrambe le Parti contraenti in base al presente Accordo entro novanta (90) giorni. Qualora ciò sia giustificato da un'emergenza che implica una minaccia immediata alla sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aereo, e qualora l'altra Parte contraente non abbia adeguatamente fatto fronte ai suoi obblighi secondo i paragrafi d) o e) del presente Articolo, una Parte contraente dovrà adottare immediati provvedimenti interinali per far fronte alla minaccia. Qualunque provvedimento preso in conformità con il presente paragrafo sarà interrotto quando l'altra Parte contraente osserverà le disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Vendite e trasferimento di proventi

1. Ciascuna Parte contraente concede alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, compresi i servizi supplementari forniti sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della sua rete e delle reti di altre linee aeree, sia direttamente sia per intermediazione.

2. Le linee aeree designate di ciascuna Parte contraente saranno libere di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero dei proventi in eccedenza rispetto alle spese in relazione alle vendite, ai carichi ed alla corrispondenza postale, compresi i relativi interessi bancari senza alcun indugio o limitazione.

3. Ciascuna Parte contraente assicurerà alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data di applicazione. Ai suddetti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

4. I privilegi specificati nei summenzionati paragrafi saranno accordati solo su una base di rigorosa reciprocità. Se una delle Parti contraenti impone restrizioni o dilazioni sui trasferimenti delle linee aeree designate dell'altra Parte contraente, quest'ultima avrà diritto di sospendere l'esercizio, da parte delle linee aeree designate della prima Parte contraente, dei diritti specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.

5. Qualora il sistema di pagamento tra le Parti contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, si applicherà il presente Accordo.

Articolo 14

Consultazione

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente l'una con l'altra per garantire l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Annesso.

2. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare qualunque disposizione del presente Accordo, essa può in ogni momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti relative a tale proposta di modifica possono essere sia orali, sia svolgersi per iscritto e dovranno, salvo se diversamente convenuto, iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti contraenti..

3. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica sarà stabilita di comune accordo di concerto tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

4. In conformità con il paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque modifica al presente Accordo entrerà in vigore quando tale modifica sarà stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Composizione delle controversie

1. Qualora tra le Parti contraenti sorga una controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti faranno in primo luogo di tutto per risolvere tale controversia mediante negoziato.

2. Se le Parti contraenti non riescono ad ottenere una composizione per via negoziale esse possono decidere di comune accordo di deferire la controversia ad altra persona o ente per la decisione; qualora non convengano in tal modo, la controversia, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo sarà nominato dai due in tal modo designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti contraenti accusa ricevuta di una notifica, inviata dall'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici, nella quale si richiede l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale; il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, nominare un arbitro o più arbitri a seconda dei casi. In tal caso il terzo arbitro sarà un cittadino di un terzo Stato e fungerà da Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualunque decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Qualunque controversia relativa ad ogni tipo di dazio doganale e ad ogni altro onere fiscale non potrà in nessun caso essere soggetta alla procedura del tribunale arbitrale, stabilita al paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 16

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

Nel caso di conclusione di una Convenzione o di Accordo multilaterale relativi al trasporto aereo ed ai quali entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente Accordo sarà modificato per conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti contraenti.

Articolo 17

Fornitura di statistiche

Le Autorità Aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico svolto dai servizi convenuti da parte delle rispettive linee aeree designate, verso il territorio dell'altra Parte contraente ed in provenienza da esso.

Articolo 18

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale

Il presente Accordo ed ogni successivo emendamento sarà registrato presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 19

Cessazione

L'una o l'altra Parte contraente potranno in ogni momento notificare all'altra Parte contraente la loro decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere contestualmente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale attraverso i canali diplomatici. In tal caso l'Accordo avrà fine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha accusato ricevuta della notifica, a meno che la notifica di recesso non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. Se l'altra Parte Contraente non accuserà ricevuta, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 18.12.1992, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Albania

ANNESSO

A. Le compagnie aeree designate del Governo della Repubblica di Albania avranno diritto ad utilizzare i servizi aerei tecnici in entrambe le direzioni sulle rotte specificate di seguito, senza alcuna limitazione di capacità e con qualunque tipo di aereo:

| <u>Punto di partenza</u> | <u>Punti di arrivo</u> |
|--------------------------|------------------------|
| Punti in Albania | Punto in Italia |
| Tutti i punti | Tutti i punti |

B. Le compagnie aeree designate del Governo della Repubblica italiana avranno diritto ad utilizzare i servizi aerei tecnici in entrambe le direzioni sulle rotte specificate in appresso, senza alcuna limitazione di capacità e con qualunque tipo di aereo.

| <u>Punto di partenza</u> | <u>Punti di arrivo</u> |
|--------------------------|------------------------|
| Punti in Italia | Punto in Albania |
| Tutti i punti | Tutti i punti |